

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2016

Il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, "legge 481/95/1) recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ;
- l'art. 37, comma 6, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come "l'Autorità") ;
- la delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013 che ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
- la delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 che ha approvato il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera n. 94/2015 del 5 novembre 2015 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto, per l'anno 2016;
- il d.P.C.M. 23 dicembre 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 94/2015, trasmesso il 24 dicembre 2015 per le vie brevi e acquisito al protocollo dell'Autorità il 15 gennaio 2016 con n. 198/2016 ;

Considerato che:

- la delibera dell'Autorità n. 94/2015 ha fissato l'aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016 nella misura dello 0,4 (zerovirgolaquattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo-bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera n. 94/2015, fatta eccezione per le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica, per le quali l'aliquote del contributo è stata determinata nella misura dello 0,2 (zerovirgoladue) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera n. 94/2015, in considerazione: (i) del considerevole numero di operatori presenti in tale mercato, che comporta un elevato numero di soggetti tenuti al contributo; (ii) della diversità di esigenza regolatoria nei citati settori ;
- la medesima delibera dell'Autorità n. 94/2015 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti al versamento del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 6.000,00 (euro seimila);
- la medesima delibera n. 94/2015 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e l'opportunità di individuare le imprese soggette al contributo che svolgono le seguenti attività:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
 - b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - c) servizio taxi;
 - d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - f) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili;
 - g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;

- h) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;
 - i) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;
 - j) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
 - k) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;
 - l) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, via mare e per altre vie navigabili.
- Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
 - Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2015. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
 - Nel caso di consorzi o società consortili formati esclusivamente da soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 1 della delibera n.94/2015 il contributo è dovuto dai soggetti consorziati. In caso di consorzi o società consortili composte anche da soggetti che non esercitano le attività indicate nell'articolo 1 della delibera n.94/2015 il contributo è dovuto dai consorzi o dalle società consortili.
 - Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera dell'Autorità n. 94/2015 ha previsto che dal totale dei ricavi possono essere esclusi: (i) gli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella stessa delibera n. 94/2015; (ii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi - nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (iv) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (v) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vi) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero;
 - Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte

territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972. 6.

- Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri trasportati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci trasportate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto.
- Con la suddetta delibera n. 94/2015 il Consiglio ha dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di adottare, con propria determina, tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla medesima delibera, ivi inclusa la definizione delle istruzioni tecniche da fornire agli operatori dei settori dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo;
- Con la sopracitata delibera 94/2015 il Consiglio ha stabilito che le imprese operanti nel settore dei trasporti individuate sulla base dei criteri individuati devono versare il contributo (calcolato secondo le citate aliquote stabilite con la stessa delibera n. 94/2015) in misura pari ai due terzi dell'importo, entro e non oltre il 29 aprile 2016; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2016;

DETERMINA

1. I soggetti individuati all'articolo 1 della delibera n. 94/2015, per l'anno 2016 sono tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari ai due terzi dell'importo entro il 29 aprile 2016; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2016.
2. Ai fini del versamento del contributo, per "fatturato" deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera n. 94/2015.
3. Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera dell'Autorità n. 94/2015 ha previsto che dal totale dei ricavi possono essere esclusi: (i) gli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi -, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (iv) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (v) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le

imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vi) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero.

4. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972.
5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri trasportati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci trasportate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto.
6. I soggetti tenuti al versamento del contributo dichiarano all'Autorità, entro il 29 aprile 2016, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasport.it/>. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. I dati economici devono essere altresì attestati dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale o dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono nel caso in cui il soggetto ridetermini il fatturato rilevante per: (i) scomputo ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella delibera n. 94/2015; (ii) scomputo contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) scomputo ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (iv) scomputo ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero (estero su estero); (v) soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali; (vi) soggetti operanti nel settore del trasporto aereo passeggeri e/o merci; (vii) soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di merci e/o passeggeri, ad esclusione del cabotaggio.
7. In caso di mancata o tardiva dichiarazione, nonché nel caso in cui nel modello telematico vengano dichiarati dati non rispondenti al vero, l'Autorità esperirà le azioni previste dalla normativa vigente.

8. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2015 e quelle il cui importo contributivo è pari o inferiore ad € 6.000,00 (euro seimila/00). Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella dimessa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
9. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
10. Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità identificato mediante IBAN IT03Y0100501004000000218000.
Nella causale del versamento devono essere specificati inderogabilmente i seguenti contenuti minimi: a. l'anno di riferimento ("CONTRIBUTO 2016"); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento. Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell'Autorità, alla pagina <http://www.autorita-trasporti.it>
11. I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno, entro i termini convenuti per il relativo pagamento obbligatoriamente comunicare attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/> gli estremi, la misura e la data di versamento. La comunicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
12. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo Equitalia S.p.a., e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escusione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.
13. In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un'istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest'ultima comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.

Torino, 09/03/2016

Il Segretario generale